



STATUTO

ARTICOLO 1

È costituita una Associazione Culturale denominata:

"Associazione Culturale Silvia Dell'Orso"

(di seguito l'Associazione) ente di diritto privato senza scopo di lucro con sede in Milano, Via Andrea Ponti n° 20. Rappresentanze, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà far uso della denominazione Associazione Culturale Silvia Dell'Orso o della forma abbreviata ASDO, sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso.

DEGLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 2

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. mantenere vivo il nome di Silvia Dell'Orso nel ricordo di coloro che con ruoli e competenze diverse sono impegnati nel settore dei musei e del patrimonio culturale;
2. far conoscere, attraverso le iniziative promosse dall'Associazione, la traccia lasciata da Silvia Dell'Orso, il suo "metodo" di lavoro basato sulla ricerca, la conoscenza diretta delle fonti e delle testimonianze, nonché i valori che hanno ispirato il suo impegno;
3. ricercare e premiare ogni anno uno o più lavori finalizzati alla divulgazione non specialistica dei temi inerenti l'ambito del patrimonio culturale, indagato in tutte le implicazioni (antropologiche, sociali, economiche, etc.); tali lavori possono essere realizzati con qualunque modalità espressiva e senza limiti territoriali;
4. promuovere, anche con iniziative in partnership con altri enti e istituzioni, la corretta divulgazione quale elemento cruciale per sensibilizzare i cittadini nei confronti della conservazione, della tutela, della valorizzazione e della fruizione consapevole del patrimonio culturale, con una particolare attenzione alle relazioni tra museo (in senso lato) e territorio;
5. agire in modo che l'Associazione diventi punto di riferimento e risorsa per il confronto tra coloro che nell'ambito pubblico e privato operano nel senso indicato al punto precedente.

Tali scopi vengono perseguiti attraverso lo svolgimento di attività coerenti tra le quali, a puro titolo esemplificativo, sono comprese:

- attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione;
- azioni dirette alla ricerca e alla selezione dei lavori da premiare;
- promozione di attività, dirette e indirette, volte all'organizzazione di riunioni, convegni, seminari;

- istituzione di premi e/o borse di studio, in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, aventi per oggetto i lavori di cui al precedente punto 3;
- comunicazione degli scopi dell'Associazione e delle sue iniziative attraverso i media, per mezzo del sito web dell'Associazione, con il tramite di newsletter, nonché con attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni;
- realizzazione e diffusione, in proprio o in collaborazione con terzi, di pubblicazioni, filmati e altri prodotti multimediali finalizzati alla conoscenza della persona e del lavoro di Silvia Dell'Orso;
- realizzazione di studi e ricerche nel campo della divulgazione dei beni culturali, e pubblicazione degli stessi attraverso i mezzi di comunicazione.

L'Associazione può comunque perseguire i propri scopi anche tramite ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni e/o di erogazioni da parte di altre Associazioni e/o Fondazioni e/o Enti pubblici e privati con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c.

L'Associazione è indipendente. Le sue fonti di finanziamento non dovranno mai rappresentare un potenziale condizionamento delle sue attività sociali. Il Presidente dell'Associazione è garante del rispetto della presente norma.

L'Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

ARTICOLO 3

Esclusivamente per il raggiungimento degli scopi e per realizzare le attività di cui all'art.2 l'Associazione potrà:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra le quali, senza esclusione di altre, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati, che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da procurare all'Associazione un'adeguata redditività del suo patrimonio;
- promuovere intese anche temporanee con Istituti, Enti, Associazioni, Fondazioni italiani e stranieri che perseguano i medesimi scopi associativi per l'organizzazione di seminari o incontri sui temi propri dell'Associazione;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di consulenza;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

DEL PATRIMONIO E DEI COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le somme inizialmente versate dai soci fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- b) le elargizioni fatte da enti privati e pubblici, con espressa destinazione a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) i beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- d) le somme prelevate dagli eventuali avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni, disponga di destinare a incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 5

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone:

- a) del patrimonio di cui all'art. 4;
- b) dei fondi raccolti con le quote associative;
- c) dei contributi e delle liberalità dei Soci diversi dalle quote associative;
- d) degli eventuali proventi attinenti le attività poste in essere dalla Associazione ivi compresi quelli derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- e) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio Direttivo ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti testamentari, legati o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- f) dei contributi pubblici o privati versati all'Associazione per il raggiungimento di alcune delle sue finalità;
- g) dei proventi derivanti dai diritti d'autore delle opere di Silvia Dell'Orso;
- h) di ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

L'Associazione non distribuirà anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E DEI LORO POTERI

ARTICOLO 6

Organi necessari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (di seguito anche il Consiglio);
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Revisore dei conti.

Organi eventuali dell'Associazione sono:

- f) il Presidente Onorario;
- g) il Comitato Scientifico.

Le cariche di cui ai punti b, c, d, f, sono prestate a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

Il Presidente è nominato dai Soci Fondatori tra i suoi membri, in occasione dell'atto costitutivo dell'Associazione e successivamente, prima della scadenza del suo mandato, è designato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, a maggioranza semplice. La durata della carica del Presidente e del Vice Presidente è di tre anni e può essere rinnovata. In caso di cessazione della carica di Presidente, per qualunque motivo, la carica di Vice Presidente decade, salvo quanto previsto nel successivo art.9.

ARTICOLO 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è garante dell'indipendenza della stessa. Il Presidente (i) convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno, (ii) esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, (iii) esercita i poteri previsti dallo Statuto o delegati dal Consiglio Direttivo in via generale o di volta in volta, (iv) convoca inderogabilmente almeno una volta per anno l'Assemblea dei Soci e la presiede (v) in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra, (vi) redige i libri sociali e provvede alla loro corretta tenuta nei termini di legge.

ARTICOLO 9

Il Vice Presidente dell'Associazione o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre: (i) partecipa di diritto, senza facoltà di voto a meno che rappresenti il Presidente, alle riunioni del Comitato Scientifico, (ii) esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, (iii) in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualunque motivo convoca il Consiglio entro trenta giorni dalla notizia della cessazione dalla carica del Presidente ed esplica ad interim le sue mansioni sino alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, tre dei quali (i Consiglieri Fondatori) nominati nell'atto costitutivo, un massimo di due membri per cooptazione dai Consiglieri Fondatori in carica con la maggioranza dei due terzi e un massimo di quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

In via transitoria, dalla data dell'atto costitutivo e sino alla data della prima Assemblea dei soci, il Consiglio è pienamente efficace nelle sue deliberazioni e nei suoi poteri ancorché composto dai soli Consiglieri Fondatori.

ARTICOLO 11

I membri del Consiglio Direttivo, eccettuati i Consiglieri Fondatori nominati nell'atto costitutivo che durano in carica a vita, durano in carica tre anni.

In caso di morte, di impedimento, di revoca, di dimissioni o comunque di decadenza dalla carica per qualunque motivo dei Consiglieri si procede alla loro sostituzione a cura degli organi che li hanno eletti e ciò secondo le modalità del precedente art. 10 e dei successivi artt. 12 e 22.16 b). La sostituzione dei Consiglieri Fondatori che hanno perso la carica a qualunque titolo avviene a cura del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi. I consiglieri così sostituiti assumono la carica di consiglieri (non fondatori). Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.

I membri del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse devono essere fornite ricevute o fatture fiscalmente valide ai fini della deducibilità.

I Consiglieri decadono anche per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio Direttivo, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

ARTICOLO 12

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea dei Soci sarà fatta, sempre a maggioranza degli intervenuti, dall'Assemblea stessa e sulla base di autocandidature dei Soci interessati.

ARTICOLO 13

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, a puro titolo esemplificativo, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- a) compila il rendiconto economico e finanziario annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione di accompagnamento ad essi. Tali documenti, dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, verranno inviati, su richiesta, ai competenti enti di controllo previsti dalle vigenti leggi;
- b) approva gli indirizzi strategici dell'Associazione; approva altresì i piani annuali e pluriennali di previsione;
- c) delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, nonché gli incarichi di collaborazione e consulenza e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
- d) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti di beni mobili e immobili;
- e) delibera sugli acquisti degli immobili e di altri beni, stabilendone la destinazione;
- f) delibera sulle cessioni e sull'utilizzo dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- g) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
- h) attua le deliberazioni assembleari;
- i) nomina con apposita delibera i membri del Comitato Scientifico con le modalità previste all'art. 15 e stabilisce per essi un eventuale gettone di presenza per l'incarico assunto;
- l) delibera sull'accettazione della delega all'Associazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell'ambito dell'Associazione stessa, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da prestare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Associazione;
- m) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le proposte di modifica allo Statuto secondo quanto previsto dal successivo art. 23;
- n) predisporre l'ordine del giorno e gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- o) delibera sulle domande di ammissione dei soci, così come sulla proposta di esclusione, per gravi motivi, degli stessi;
- p) stabilisce l'importo della quota associativa annua, le modalità e i tempi di pagamento della stessa, nonché i termini della morosità;
- q) delibera, anno per anno, l'importo in danaro e/o altra utilità che costituirà il premio da riconoscere al lavoro scelto dal Comitato Scientifico. Delibera inoltre i criteri di scelta che il Comitato Scientifico dovrà utilizzare nella selezione dei lavori;
- r) delibera il regolamento dell'Assemblea che non deve comunque essere in contrasto con quanto previsto al successivo art. 22;
- s) nomina a maggioranza assoluta il Presidente Onorario in quanto opportuno;
- t) elegge il Presidente e il Vicepresidente.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere siano adottate a maggioranza semplice dei presenti. Fanno

eccezione i casi nei quali il presente Statuto o la legge prevedono, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una diversa maggioranza. Nel caso in cui si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente dell'Associazione.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio Direttivo e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno una volta all'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso con raccomandata o fax o posta elettronica. La spedizione deve avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza.

Il Consiglio Direttivo può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

Con deliberazione del Consiglio potrà essere istituito un Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente partecipa di diritto al Comitato Scientifico e lo presiede delegando eventualmente il vice Presidente a sostituirlo nonché a presiederlo con i medesimi poteri. Ad eccezione del Presidente dell'Associazione, il mandato dei componenti di tale organo ha la durata di un anno e può essere rinnovato per successivi periodi di un anno.

Il Consiglio Direttivo, prima della scadenza di ogni mandato del Comitato Scientifico, nomina i nuovi componenti dell'Organo per il periodo successivo, sostituendo in ogni momento per cooptazione i componenti venuti meno per qualunque motivo. Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato del quale entra a far parte.

Ai membri del Comitato Scientifico potrà essere attribuito un gettone di presenza per l'incarico oltre al rimborso di eventuali spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo le medesime modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra coloro che:

- a) si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della ricerca, tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, paesaggistico demo-etno-antropologico; ovvero
- b) si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività legati alla promozione e alla comunicazione dei temi relativi ai beni culturali; ovvero
- c) in generale, su tali temi, si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico, nonché nelle professioni o nei servizi pubblici.

In qualunque momento può altresì essere cooptato e nominato membro del Comitato Scientifico, purché tale nomina non sia in eccedenza al numero massimo di componenti di tale Organo, un soggetto che, pur non rientrando in una delle specifiche categorie di cui alle precedenti lettere da a) a c), venga candidato alla carica da parte del Consiglio ed ottenga l'unanime voto favorevole dei componenti il Comitato stesso.

La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di componente di altri organi della Associazione, fatte salve le diverse disposizioni statutarie relative al Presidente e al Vicepresidente dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Il Comitato Scientifico:

a) riscontra la coerenza delle attività dell'Associazione rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello Statuto dell'Associazione stessa. A questo scopo:

(i) esprime pareri non vincolanti di carattere scientifico sull'attività e sui progetti della Associazione;

(ii) esprime pareri non vincolanti sulle materie e questioni che il Consiglio Direttivo gli sottopone;

(iii) si riunisce una volta l'anno con il Consiglio Direttivo per discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici dell'Associazione ricevendo aggiornamenti circa l'andamento generale;

b) stabilisce al suo interno le modalità del proprio funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni;

c) promuove la ricerca dei lavori da premiare e/o da sostenere e, una volta individuati, li seleziona secondo i parametri definiti all'art. 2.3 comunque nel rispetto dei criteri di scelta di volta in volta indicati dal Consiglio Direttivo.

d) indica al Consiglio Direttivo con scelta motivata e vincolante il lavoro meritevole del premio deliberato.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 18

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere istituita la carica di Presidente Onorario. In tal caso il Presidente Onorario verrà scelto e nominato tra le persone che, oltre a disporre di indiscusse notorietà e autorevolezza personali, si siano particolarmente distinte nel campo della divulgazione dei temi legati ai beni culturali. A tale carica, non sono attribuiti compiti operativi.

Il Presidente Onorario:

a) pur non avendo poteri di rappresenta legale avrà funzioni di ambasciatore dell'Associazione esercitando tale ruolo in assoluta indipendenza tenuto conto che le sue attività in questo senso dovranno comunque essere in sintonia con gli scopi sociali e nei limiti del presente statuto;

b) viene regolarmente informato dal Consiglio delle attività previste e svolte;

c) contribuisce alla vita e allo sviluppo dell'Associazione fornendo al Consiglio pareri e suggerimenti sulle iniziative da intraprendere e partecipando se gli è possibile alle principali iniziative pubbliche dell'Associazione;

d) viene nominato con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio;

e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci;

f) conserva la carica a vita salvo rinuncia.

ARTICOLO 19

Il controllo contabile della gestione della Associazione è esercitato da un Revisore dei conti nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o dei Soci stessi.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Revisore esercita il suo mandato e le sue funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. c.c., in quanto applicabili.

In particolare egli dovrà redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

Il Revisore resta in carica sino alla nomina del suo successore, anche dopo la sua scadenza.

Al Revisore potrà essere attribuito un gettone di presenza per l'incarico oltre al rimborso di eventuali spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico stesso secondo le medesime modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

DEI SOCI E DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 20

Otengono la qualifica di Socio, secondo le categorie di cui al successivo articolo 21, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, che, ove previsto sempre dal successivo articolo, condividendo le finalità dell'Associazione fanno domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. In tale domanda, con apposita dichiarazione, gli aspiranti soci si impegnano ad accettare e a rispettare lo statuto dell'Associazione. I Soci contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari mediante il versamento di quote associative annuali o pluriannuali nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero tramite particolari contributi e/o servizi resi all'Associazione così come meglio precisato all'art. 21. L'ammissione dei Soci è deliberata secondo quanto previsto nell'art. 21. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il Socio, sia esso Ordinario, Sostenitore o Onorario decade per morosità nel pagamento delle quote associative in quanto dovute o a seguito di esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ARTICOLO 21

Sono "Soci Ordinari" le persone fisiche e giuridiche che versano la quota associativa deliberata dal Consiglio e la cui ammissione è deliberata dal Consiglio a maggioranza semplice. Tale qualifica dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata, salvo esclusione come previsto all'art. 20. Il Consiglio è obbligato a motivare all'aspirante socio il rigetto della sua domanda.

Sono "Soci Sostenitori", senza l'obbligo di versamento di quote annuali per cinque anni, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscano agli scopi dell'Associazione con importanti donazioni di beni mobili e/o immobili o con prestazioni gratuite di servizi di particolare rilievo. La qualifica di Socio Sostenitore è attribuita dal Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo e dura cinque anni, salvo esclusione come previsto all'art. 20.

Sono "Soci Onorari", senza l'obbligo di versamento di quote annuali, le persone fisiche e giuridiche che si siano distinte per attività di eccezionale rilievo a favore dell'Associazione o che comunque, per l'importanza del loro ruolo e della loro attività nel mondo dei beni culturali, abbiano dimostrato la loro piena sintonia con gli scopi dell'Associazione. La qualifica di Socio Onorario è attribuita dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo ed è a vita, salvo esclusione come previsto all'art. 20.

I fondatori sono, di diritto, soci onorari.

Tutte le categorie di soci hanno diritto di voto e assoluta parità di diritti e di doveri indipendentemente dal loro apporto e dal sostegno economico dato all'Associazione, purché in regola, se dovuti, con i versamenti delle quote eventualmente dovute.

I soci hanno facoltà di recedere in qualunque momento dal vincolo associativo.

ARTICOLO 22

L'Assemblea rappresenta tutti i soci e ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto. Qualora i Soci siano persone giuridiche, saranno rappresentati nell'Assemblea da una persona fisica designata a norma delle rispettive norme di statuto. Tutti i soci sono tenuti a rispettare lo spirito e la lettera del presente statuto. L'Assemblea è sovrana ed è regolata, oltre che dalle leggi vigenti, dalle seguenti norme.

1. Non possono prendere parte all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento della quota associativa in quanto dovuta.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente della Associazione anche a seguito di richiesta motivata avanzata da almeno un decimo dei soci.
3. La convocazione è inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza. In casi d'urgenza il termine è ridotto a dieci giorni.
4. La convocazione è effettuata con il mezzo della posta o della posta elettronica all'indirizzo che il socio ha comunicato al momento dell'ingresso nell'Associazione o a quello a cui abbia successivamente chiesto venga effettuato l'inoltro. La convocazione è inoltre inserita nel sito Web dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'esame del bilancio di previsione dell'anno in corso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
7. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
9. L'assemblea straordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.
10. Le assemblee ordinarie e straordinarie potranno anche, con delibera del Consiglio Direttivo, essere svolte per via telematica sottoponendo alla votazione dei Soci le delibere previste nell'Ordine del Giorno delle assemblee stesse.
11. È ammessa la partecipazione all'Assemblea tramite delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non può portare più di due deleghe. Ogni socio ha un voto.
12. L'Assemblea nomina, come suo primo atto un Segretario e, nel caso di impedimento del Presidente dell'Associazione, un Presidente.
13. Il Presidente dell'Assemblea sovrintende alle operazioni di voto. Salvo quanto previsto al precedente punto 10 al voto si procede normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura della deliberazione da prendere lo consigli, il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione abbia luogo per scheda segreta, apprestando quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
14. Di ogni adunanza è tenuto verbale, per sunto. Tutti i verbali sono conservati nel Libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
16. Fermo restando quanto previsto per legge e dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria:
 - a) esamina, discute e approva i bilanci e le relazioni presentati dal Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione secondo le competenze disposte dallo Statuto;
17. Fermo restando quanto previsto per legge e dal presente Statuto, l'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
 - b) delibera le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) delibera sulla nomina del liquidatore in caso di scioglimento dell'Associazione;
 - d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO

ARTICOLO 23

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato, salvo quanto qui sotto previsto, in qualsiasi momento, con delibera dell'Assemblea straordinaria e secondo le maggioranze previste dal presente Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Restano comunque immutabili: (i) il nome dell'Associazione; (ii) i suoi scopi (art. 2); (iii) i criteri di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione (art. 25, 2° comma); (iv) la qualificazione di ente privato senza scopo di lucro (art.1) nonché il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione (art. 5 comma 2); (v) il presente punto dello Statuto.

DELLA DURATA E DELL'ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - RINVIO

ARTICOLO 24

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. In via transitoria il primo esercizio finanziario dell'Associazione inizia dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre del medesimo anno.

ARTICOLO 25

L'Associazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo dell'Associazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, e in generale quando ricorreranno le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c, o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo e secondo comma, c.c., l'Associazione si estingue.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo della Associazione al netto della liquidazione di eventuali oneri fiscali e amministrativi e delle obbligazioni assunte, sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio, ad altro ente o ad altri enti senza fini di lucro e legalmente riconosciuti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o comunque con fini di pubblica utilità e caritatevoli, sentiti eventuali organismi di controllo competenti di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

ARTICOLO 26

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle applicabili norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano il 22 marzo 2010

FTO Paolo Cavaglione

FTO Silvia Adele Mascheroni

FTO Stefano Andrea Antonello Dell'Orso

FTO Notaio Antonio Marsala